

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28607-2006 proposto da:

FALLIMENTO S.T. S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), già SARDA TELECOMUNICAZIONI S.R.L., in persona del Curatore dott. D.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Gallonio 18, presso l'avvocato FREDIANI Marcello, rappresentato e difeso dall'avvocato DORE' Carlo, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FIOM - CGIL - FEDERAZIONE ITALIANA METALMECCANICI SEZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCIALIS Luigi, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 260/2006 della Corte d'Appello di Cagliari, depositata il 07/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2013 dal Consigliere Dott. Rosa Maria DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato Angelina PASQUALI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato Luigi MARCIALIS che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza in data 7-11 ottobre 2004, decidendo sull'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di insinuazione allo stato passivo del Fallimento Sarda Telecomunicazioni da parte della Fiom Cgil, in relazione al credito di L. 39.663.971, corrispondente alle trattenute sindacali operate dal datore di lavoro nelle buste paga dei lavoratori iscritti a detto sindacato, non ammetteva al passivo del Fallimento il credito tardivamente insinuato con ricorso in data 22 aprile 1994.

Il Tribunale, premesso che l'istante aveva posto a fondamento del credito il decreto ingiuntivo emesso il 25 ottobre 1993 dal Pretore di Cagliari in funzione di Giudice del lavoro, asserendone la definitività per mancata opposizione, ha rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non era stata data la prova della mancata proposizione di opposizione avverso il predetto decreto, né costituiva ammissione dell'esistenza del diritto, vincolante per il Giudice delegato, il fatto che il Curatore nella fase non contenziosa si fosse opposto al solo riconoscimento

del privilegio, né valevano come ammissione le dichiarazioni rese dal Curatore nella fase contenziosa, siccome non costituito.

La sentenza veniva impugnata dalla Fiom Cgil; il Fallimento si costituiva e contestava l'impugnazione.

Con sentenza in data 16 giugno - 7 settembre 2006, la Corte d'appello di Cagliari, in accoglimento dell'impugnazione, in riforma della sentenza impugnata, ha ammesso allo stato passivo del Fallimento il credito dell'appellante per Euro 20.484,73, con gli interessi legali ed i privilegi ex artt. 2751 bis e 2776 c.c., e condannato l'appellato Fallimento al rimborso delle spese dei due gradi di giudizio, negli importi come liquidati.

La Corte del merito ha disatteso in primis l'eccezione di intempestività dell'impugnazione, rilevando che a seguito della sentenza della Corte Cost. 152/80, la sentenza emessa dal Tribunale sull'opposizione del creditore verso il rigetto dell'istanza di insinuazione deve essere impugnata nel termine di 15 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza di 1° grado e, in caso di omessa notifica, nel termine annuale e, poiché la sentenza del Tribunale non era stata notificata, l'appello nelle forme ordinarie andava proposto entro l'anno, termine rispettato nel caso di specie.

Secondo la Corte del merito, l'esistenza del credito vantato è desumibile da una serie di elementi, in primo luogo dalle ammissioni rese dal datore di lavoro, poi dichiarato fallito, con riferimento al credito per trattenute della retribuzione dei lavoratori iscritti; tale dichiarazione, allegata al ricorso per ingiunzione, è stata valutata da parte del Giudice come ammissione dell'esistenza del debito, tanto che sulla base di essa è stato emesso il decreto ingiuntivo per il pagamento in favore della Fiom Cgil; il contenuto di detta dichiarazione non è stato sconfessato successivamente dal Curatore dinanzi al Giudice delegato; in quella sede il Fallimento, sebbene non costituito, ha svolto deduzioni (insussistenza del privilegio), il cui contenuto presupponeva l'ammissione dell'esistenza del credito.

Secondo la Corte del merito, tale deduzione, pur non potendosi qualificare come confessione resa dalla parte, rimasta contumace sebbene comparsa personalmente all'udienza, valeva sicuramente a delimitare l'oggetto dell'indagine sottoposta al Giudice, nel senso dell'individuazione dei fatti controversi e che necessitano di essere dimostrati, e dei fatti pacifici, che non necessitano di prova. Al decreto ingiuntivo era stata inoltre apposta la clausola di esecutività, mentre l'effettiva mancanza di proposizione di opposizione risultava dalla dichiarazione resa dalla Cancelleria in data 2 dicembre 2004, prodotta nel grado d'appello.

Secondo la Corte d'appello, il credito in oggetto è assistito da privilegio; si tratta infatti di quote di retribuzione da lavoro dipendente, trattenute direttamente dal datore di lavoro sulla busta paga dei lavoratori e destinate al sindacato al quale si sono iscritti.

La fattispecie in questione, secondo la più recente giurisprudenza, è qualificabile non secondo l'istituto della delegazione di pagamento, ma come cessione di credito, e poiché il credito ceduto dai lavoratori è assistito da privilegio, altrettanto deve ritenersi con riguardo al credito ceduto.

Propone ricorso per cassazione il Fallimento, sulla base di tre motivi.

Si difende la Fiom Cgil con controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato le memorie ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, il Fallimento denuncia violazione del combinato disposto degli artt. 99 e 101 L.F., nonché la carenza di motivazione su un punto decisivo.

Secondo il Fallimento, il processo contenzioso che si instaura a norma dell'art. 101 L.F. deve essere assimilato a quello di opposizione allo stato passivo, che prevede la dimidiazione dei termini per l'appello, applicabile, secondo la parte, anche al termine annuale, da cui l'inammissibilità dell'appello per l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

1.2.- Con il secondo motivo, il Fallimento denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 31 L.F. E' documentato e comunque pacifico che il fallimento della società S.T. s.p.a., già Sarda Telecomunicazioni S.r.l. venne dichiarato il 16 novembre 1993, quando il decreto ingiuntivo in

oggetto non era divenuto definitivo, da cui l'inopponibilità dello stesso al Fallimento. Secondo la parte, sono errate le affermazioni della Corte d'appello con riferimento alle ammissioni rese dal datore di lavoro; l'appellante Fiom Cgil ha ommesso di produrre il fascicolo dei documenti allegati al ricorso per ingiunzione, ivi compresa la "dichiarazione" del datore di lavoro, per cui in mancanza di tale dichiarazione, il Giudice d'appello non avrebbe potuto ritenere sufficiente il fatto che un altro Giudice avesse concesso la richiesta ingiunzione di pagamento, emessa sulla base di una cognizione sommaria; in secondo luogo, l'ammissione del Curatore non poteva avere alcun valore giuridico né di indizio né di prova, in quanto il Curatore è totalmente privo della capacità di disporre del diritto della massa fallimentare dedotto in giudizio, tanto che non è deferibile nei suoi confronti l'interrogatorio formale e la confessione eventualmente resa è totalmente inefficace.

1.3.- Col terzo motivo, il Fallimento denuncia la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 26, comma 2, e la violazione degli artt. 1260 e seguenti c.c.

La recente decisione della Corte suprema, secondo cui nella fattispecie si sarebbe in presenza di una cessione di credito, ben lungi dal configurare una ripensamento sulla natura giuridica dell'istituto di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 26, comma 2, deve ritenersi determinata dall'abrogazione della norma ad opera del referendum del 1995; per il periodo precedente, e quindi per il caso in esame, deve ritenersi fermo il principio giurisprudenziale costante, secondo cui il diritto del Sindacato di percepire le quote degli iscritti direttamente dal datore di lavoro deriva dalla legge, non concretizza una cessione di credito, con la conseguenza che il privilegio che spetta ai crediti del prestatore di lavoro non può ritenersi trasferito al Sindacato.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

Ed infatti, come ritenuto dalle pronunce 4724/93, 6954/96, 2504/96 e 12384/98, le cause introdotte a seguito di dichiarazioni tardive di credito (art. 101 legge fallimentare) non rappresentano, a differenza delle opposizioni allo stato passivo, lo sviluppo, in sede contenziosa, della precedente fase di verifica e di accertamento dei crediti, ma presentano i caratteri del normale giudizio di cognizione, da istruirsi a norma dell'art. 175 e seguenti cod. proc. civ., e soggetto, come tale, ai principi del rito ordinario anche con riferimento alle modalità ed ai termini per la proposizione delle impugnazioni, con conseguente esclusione della riduzione dei termini stessi, prevista dall'art. 99 della legge fallimentare per i giudizi di opposizione allo stato passivo, riduzione dei termini che peraltro anche per i giudizi di opposizione allo stato passivo, in mancanza di notificazione, non riguarda comunque il termine annuale (in tal senso, vedi le pronunce 16217/07 e 5136/02).

2.2.- Il secondo motivo è inammissibile.

La Corte d'appello ha ritenuto provato il credito adottando due diversi percorsi motivazionali; da un lato ha ritenuto la prova alla stregua della "ammissione" del datore di lavoro in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, valutata dal Giudice che aveva concesso il decreto, e valorizzando il comportamento tenuto dal Curatore in giudizio, benché non costituito; dall'altra, ha rilevato che le deduzioni del Curatore nel corso delle udienze del 5 novembre 1999, del 5 dicembre 1999 e del 26 marzo 2004 (udienza di precisazione delle conclusioni) erano servite a delimitare il thema probandum, ovvero i fatti controversi, che necessitano di prova, e quelli non controversi, e quindi pacifici, che non necessitano di prova.

La diversità delle due rationes è palese, attenendo la prima al piano della prova del fatto costitutivo, e la seconda alla delimitazione dei fatti da provare ed alla ritenuta non contestazione del fatto costitutivo stesso.

Orbene, la ricorrente si è limitata a censurare la prima ratio decidendi adottata dal Giudice del merito, ma non la seconda, da cui consegue la carenza di decisività del motivo, in quanto inidoneo a condurre, anche in tesi, alla cassazione della pronuncia sul punto.

2.3.- Il terzo motivo è infondato.

Secondo il Fallimento ricorrente, l'orientamento più recente di legittimità, secondo il quale il credito dell'associazione sindacale per i contributi sindacali configura una cessione di credito, in virtù della quale il privilegio che assiste il credito del cedente si trasferisce all'organizzazione

sindacale ex art. 1263 c.c., ben lungi dal rappresentare un ripensamento sulla natura giuridica dell'istituto, è da ritenersi conseguente all'abrogazione dell'art. 26 dello Statuto dei lavoratori, comma 2 ad opera del referendum abrogativo dell'11 giugno 1995, e quindi non sarebbe applicabile al caso di specie, in cui pacificamente si controverte di contributi sindacali dovuti per il periodo anteriore al 1995.

La giurisprudenza prevalente, anteriormente all'abrogazione dei commi 2 e 3, art. 26 dello Statuto dei lavoratori, era orientata ad affermare che il diritto delle associazioni sindacali di percepire i contributi ad esse dovuti dai lavoratori, cui corrisponde l'obbligo del datore di lavoro di riscuotere detti contributi mediante trattenute sul salario, non derivava da un rapporto negoziale tra i sindacati e le aziende, ma era un diritto sindacale previsto in capo alle associazioni di categoria direttamente dall'art. 26 dello Statuto.

Il rapporto che in virtù dell'obbligo legale discendente dell'art. 26 si instaurava tra dipendenti, datore di lavoro ed associazione sindacale, era dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, come pure dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito, qualificato come delegazione di pagamento, sul presupposto della costituzione di un rapporto plurisoggettivo, con la partecipazione al negozio fin dall'origine del delegante, del delegato e del legatario; all'interno di tale rapporto, il delegante - lavoratore impartiva al delegato - datore l'ordine di eseguire il pagamento in favore del delegatario, ed impartiva a quest'ultimo l'ordine di riceverlo.

La giurisprudenza prevalente peraltro escludeva nel caso l'applicabilità del privilegio, negando che il credito in questione avesse natura retributiva. Secondo altri orientamenti minoritari, l'attività compiuta dal datore di lavoro era riconducibile al mandato o alla delega promittenti o alla cessione di credito; altre pronunce affermavano che la delega effettuata dal lavoratore non era qualificabile come cessione di credito, in considerazione della sua unilateralità e revocabilità, né come delegazione di pagamento in considerazione del carattere vincolante per il datore di lavoro, ma anche dette pronunce escludevano il privilegio generale al contributo sindacale (vedi le pronunce 778/1990, 10318/92).

Il contrasto di giurisprudenza era continuato anche dopo l'abrogazione dell'art. 26, commi 2 e 3 dello Statuto ed il susseguente D.P.R. n. 313 del 1995; con la pronuncia 28269/2005, le Sezioni unite hanno risolto il contrasto (la questione coinvolgeva il profilo del possibile comportamento antisindacale del datore di lavoro), affermando che il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente D.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo; pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore -, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso; qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporti in concreto, a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex artt. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l'esistenza e tale eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi.

Per la parte che qui interessa, si rileva che le Sezioni unite hanno evidenziato che "la cessione ha funzione di pagamento della quota sindacale e il pagamento è dovuto dal lavoratore soltanto finché ed in quanto aderisce al sindacato, in forza di un contratto dal quale il recesso ad nutum è garantito dai principi inderogabili di tutela della libertà sindacale del singolo lavoratore. I pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro successivamente alla "revoca della delega" (che non è revoca della cessione, come tale inconcepibile, ma cessazione della sua causa per sopravvenuta inesistenza nel collegamento con il negozio di base) sono effettuati a soggetto diverso dal creditore ed avranno effetto liberatorio soltanto se il debitore non ha avuto conoscenza

della cd. "revoca" (art. 1189 cod. civ.)." La Corte rileva che l'opposto orientamento sembrava basato anche sul rilievo che ammettere l'istituto della cessione valesse a vanificare l'effetto della soppressione dell'obbligo ex lege, proprio dell'esito referendario. Detto orientamento, ormai consolidato(vedi tra le ultime, la pronuncia 13886/2012), deve ritenersi pertanto formatosi a prescindere dall'esito del referendum, che non ha inciso sulla natura dell'istituto, e tiene conto dello specifico meccanismo della cessione, e che pertanto il lavoratore, anziché corrispondere direttamente la quota sindacale, adempie alla sua obbligazione di pagamento verso l'associazione non percependo una parte della retribuzione che, su incarico del lavoratore stesso, viene versata dal datore di lavoro al sindacato, con i privilegi da cui è assistita, ex art. 1263 c.c., comma 1.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le competenze del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Fallimento al pagamento delle competenze, liquidate in Euro 2000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2013.
